



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2008, proposto da:

Federico Lo Piano, Rodolfo Caminiti e Federica Mantù, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Saitta e Nazzareno Saitta, con domicilio eletto presso Antonio Smorto, Federica Mantù;

contro

- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è domiciliato, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15;
- Università degli Studi di Messina, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Marcello Divino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a. 2008/2009 nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 220° posto e, quindi, non ammessi al corso;

del bando di ammissione al predetto concorso nell'parte in cui stabilisce l'ammissione di sole 220 matricole;

del bando di ammissione al predetto concorso, ove venga interpretato nel senso di non consentire la copertura dei 25 posti riservati ai cittadini

extracomunitari non residenti in Italia nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati e non vengano ridistribuiti ai cittadini comunitari e nella parte in cui stabilisce l'ammissione di soli 200 matricole poi aumentati a 220;

del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 18 marzo 2008 con il quale veniva richiesto un numero di posti pari a 200 e dei successivi provvedimenti si stima del contingente;

del D.M. 1 luglio 2008, pubblicato nella G.U. 10 luglio 2008, n.160 con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero di posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università;

del D.M. 18 giugno 2008, pubblicato nella G.U. 30 giugno 2008, n.151 con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione;

del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 3 del D.M. 18 giugno 2008, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica / magistrale in Medicina e Chirurgia;

dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, resi per la prima volta noti alla ricorrente in data 3 settembre 2008 e degli atti della predetta commissione e del M.I.U.R. con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti; della prova di ammissione predisposta da tale Commissione e, in particolare, dei quesiti nn.2,3,4,6,8,9, 11,13,15,16,38,41,45,54,55,77 e 80.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marcello Divino;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 il dott. Daniele

Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti, con gli articolati motivi di ricorso, censurano la legittimità dell'intera procedura concorsuale;

ritenuto, pertanto, che, in sede di merito, in ipotesi di accoglimento del ricorso non potrebbe riconoscersi nessuna utilità ulteriore rispetto all'annullamento della procedura selettiva, senza ulteriori effetti conformativi, in quanto spetterebbe poi al Ministero determinare le nuove modalità di accesso all'istruzione Universitaria;

ritenuto, invece che, laddove in sede di sospensiva, si mirasse ad ottenere l'ammissione con riserva, tale risultato non potrebbe essere riconosciuto in quanto attribuirebbe ai ricorrenti, nella fase cautelare (caratterizzata dalla natura strettamente strumentale), un'utilità superiore rispetto a quella ottenibile in sede di merito;

ritenuto, inoltre, che laddove in questa sede si mirasse ad ottenere la sospensione dei risultati delle procedure selettive, ciò non potrebbe parimenti essere riconosciuto in quanto il danno paventato non risulta tanto grave ed urgente da imporre il sacrificio del principio del contraddittorio, non potendosi prescindere dalla notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti ultimamente collocati in graduatoria (mentre risulta, allo stato destinatario di notifica un unico controinteressato);

Ritenuto, infine, che, quanto al motivo di ricorso relativo alla mancata ammissione di studenti al corso universitario a copertura dei posti destinati a studenti extracomunitari, non si appalesa l'interesse dei ricorrenti in quanto anche con lo scortimento non si collocherebbero in posizione utile;

P.Q.M.

Rigetta la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 05/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Desire' Zonno, Referendario

IL SEGRETARIO

II 06/11/2008

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE